



Delibera n. 98/2017 del Senato Accademico del **20/06/2017**

OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e l'Associazione “Un sorso di Marchigianità” di Mercatello sul Metauro (PU)

N. o.d.g.: 3.4

Rep. n. 98/2017

UOR: UFFICIO GARE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Francesca ACCARRINO				X	Donatella DESIDERI	X			
Chiara ASCANIO				X	Vieri FUSI				X
Marcos Nahuel MACERONI				X	Nicola GIANNELLI	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la proposta di stipula di un accordo di cooperazione pervenuta al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione “Un sorso di marchigianità” di Mercatello sul Metauro (PU);

CONSIDERATO che l'Università e l'Associazione “Un sorso di marchigianità” di Mercatello sul Metauro (PU) nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione rendono disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo;

CONSIDERATO che le Parti per la realizzazione delle attività previste dall'accordo stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti previa autorizzazione degli organi competenti;

CONSIDERATO che con il suddetto accordo sarà possibile avviare collaborazioni per progetti di ricerca comuni, avviare tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti, partecipare a programmi promossi della Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;

CONSIDERATO che il presente accordo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) n. 81/2017 dell' 11 maggio 2017 di approvazione del testo dell'accordo di cooperazione tra



L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione "Un sorso di marchigianità" di Mercatello sul Metauro (PU);
SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione "Un sorso di Marchigianità" di Mercatello sul Metauro (PU) nel testo qui di seguito riportato:

**"ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
E
L'ASSOCIAZIONE "UN SORSO DI MARCHIGIANITÀ"**

L'Università di Urbino Carlo Bo, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Vilberto Stocchi

e

l'Associazione "Un sorso di marchigianità" con sede amministrativa in Via Baroccia 7, 61040 Mercatello sul Metauro (PU), C.F. e P. IVA 02621860416, rappresentata dal Cav. Giuseppe Cristini,

premesse

Nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Associazione "Un sorso di marchigianità", rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
 - a) la mobilità di ricercatori, docenti e personale dell'Ente;
 - b) la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-laurea;
 - c) lo scambio di materiale scientifico;
 - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti :
 - a) l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio di crediti formativi;
 - b) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti .
- 3) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
 - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 punto 1 e 3 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Per quanto concerne la collaborazione prevista dall'art. 1 punto 2) le modalità di attuazione dei Tirocini di formazione verrà regolamentata nella specifica Convenzione tipo d'Ateneo.



Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. L'Università e l'Associazione "Un sorso di marchigianità" si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione. L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico dell'Associazione "Un sorso di marchigianità".

Urbino,

Associazione "Un sorso di marchigianità"
Cav. Giuseppe Cristini,

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Il Rettore
Vilberto Stocchi"

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.